

CIRCOLARE N. 12 - 2021

**REGIME SPECIALE per LAVORATORI IMPATRIATI:  
requisiti e modalità per usufruire del regime agevolativo.**

Al fine di incentivare il rientro in Italia della forza lavorativa, nonché di attrarre ulteriore reddito imponibile nel territorio nazionale, il legislatore tributario ha introdotto, con il D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, recentemente modificato dal “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019) e dal “Decreto Fiscale” (D.L. n. 124/2019), un particolare regime agevolativo. Esso prevede, al verificarsi di taluni requisiti, **l’esonero del 70%<sup>1</sup> del reddito generato dal lavoratore impatriato per un arco temporale che può estendersi fino a dieci periodi d’imposta.**

➤ **Requisiti**

Possono beneficiare del regime agevolativo **i cittadini italiani che decidono di rimpatriare e i cittadini stranieri che intendono trasferirsi in Italia, provenienti sia da Stati UE sia da Stati extra-UE.** Per questi ultimi è necessario che sia presente – tra stato italiano e stato extra-UE – una convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Il soggetto che intende usufruire del regime agevolativo previsto dall’art. 16, D. Lgs. n. 147/2015, prima del suo trasferimento nel territorio italiano **non deve essere stato residente fiscalmente in Italia per almeno due periodi d’imposta e deve impegnarsi a rimanere in Italia almeno nei due periodi d’imposta successivi al trasferimento.** Inoltre, l’attività lavorativa del soggetto che beneficia dell’agevolazione deve essere prestata *«prevalentemente nel territorio italiano».*

La residenza fiscale in Italia è disciplinata dall’art. 2 del TUIR secondo cui *«si considerano residenti - nel territorio italiano - le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile».*

➤ **Quali redditi rientrano nel regime agevolativo?**

<sup>1</sup> Il comma 5-bis dell’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 prevede l’esonero del 90% dei redditi generati da lavoratori rimpatriati che trasferiscono la residenza nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia.

I redditi agevolabili sono quelli di lavoro dipendente, assimilato a quello di lavoro dipendente (es. compensi di amministratore) e di lavoro autonomo. A questi – qualora prodotto da soggetti che realizzano una delle precedenti tipologie di reddito – si aggiungono anche i redditi d’impresa eventualmente generati.

Tuttavia, la Circolare n. 33 del 28 dicembre 2020 ha chiarito che il reddito d’impresa agevolabile è solamente quello realizzato dall’imprenditore individuale. Pertanto, rimangono esclusi i redditi d’impresa derivanti dalla partecipazione a società di persone e/o società a responsabilità limitata «a ristretta base proprietaria».

La predetta circolare ha precisato, altresì, che possono beneficiare del regime di esenzione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative avviate in periodi d’imposta successivi al rientro.

### ➤ Durata dell’agevolazione

I lavoratori che soddisfano i requisiti previsti dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015, hanno diritto ad usufruire del regime agevolato «a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello stato (..) e per i quattro periodi successivi».

Nondimeno, nel caso in cui, al termine del primo quinquennio, il soggetto che beneficia dell’agevolazione abbia un figlio minore o abbia acquistato un immobile, può continuare a beneficiare dell’esenzione del reddito imponibile per i successivi cinque periodi d’imposta, in misura pari al 50% (e non più al 70%).

### ➤ Come usufruire dell’agevolazione

Le modalità per accedere al regime agevolativo si distinguono in base alla tipologia di reddito prodotta. Più precisamente, il lavoratore dipendente potrà usufruire dell’esenzione del 70% **previa richiesta scritta – a contenuto specifico – da presentare al proprio datore di lavoro**. In tal caso, l’esenzione potrà essere applicata a partire dal periodo di paga successivo alla ricezione della richiesta.

Il lavoratore autonomo potrà invece beneficiare dell’esenzione **o in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi o richiedendo** ai propri committenti – anche in questo caso, previa richiesta scritta – **l’applicazione della ritenuta d’acconto direttamente sull’imponibile ridotto**.

\*

Lo Studio è a disposizione per valutare la sussistenza dei requisiti di accesso al «Regime Impatriati» e per l’assistenza negli adempimenti necessari.

**Dott. Comm. Lucrezia Mazzonetto** ([lucreziamazzonetto@studiotosi.com](mailto:lucreziamazzonetto@studiotosi.com))

**Sede di Venezia**  
Via Torino, 151/a - 30172  
Venezia-Mestre +39 041 5322799  
[veneziam@studiotosi.com](mailto:veneziam@studiotosi.com)

**Sede di Treviso**  
Viale Giuseppe Verdi, 1 - 31100  
Treviso +39 0422 1490373  
[trevisom@studiotosi.com](mailto:trevisom@studiotosi.com)

**Sede di Vicenza**  
Via G.G. Cappellari, 2 - 36100  
Vicenza +39 0444 304203  
[vicenzam@studiotosi.com](mailto:vicenzam@studiotosi.com)

**Sede di Pordenone**  
Viale Marconi, 63 - 33170  
Pordenone +39 0434 1881086  
[pordenonem@studiotosi.com](mailto:pordenonem@studiotosi.com)

**Sede di Verona**  
Piazza Cittadella, 22 - 37122  
Verona +39 045 8008485  
[veronam@studiotosi.com](mailto:veronam@studiotosi.com)

**Sede di Udine**  
Via Cortazzis, 15 - 33100  
Udine +39 0432 1712577  
[udinem@studiotosi.com](mailto:udinem@studiotosi.com)

**Sede di Milano**  
Via Borgospese, 12 - 20121  
Milano +39 02 77331787  
[milanom@studiotosi.com](mailto:milanom@studiotosi.com)

**Sede di Trieste**  
Via Valdirivo, 42 - 34122  
Trieste +39 040 9820421  
[triestem@studiotosi.com](mailto:triestem@studiotosi.com)

**Sede di Padova**  
Passaggiata Conciapelli, 6 - 35137  
Padova +39 049 0991626  
[padovam@studiotosi.com](mailto:padovam@studiotosi.com)

**Sede di Lussemburgo**  
Boulevard Royal, 25 - 2449  
Luxembourg +352 2626 2494  
[luxembourg@studiotosi.com](mailto:luxembourg@studiotosi.com)

